

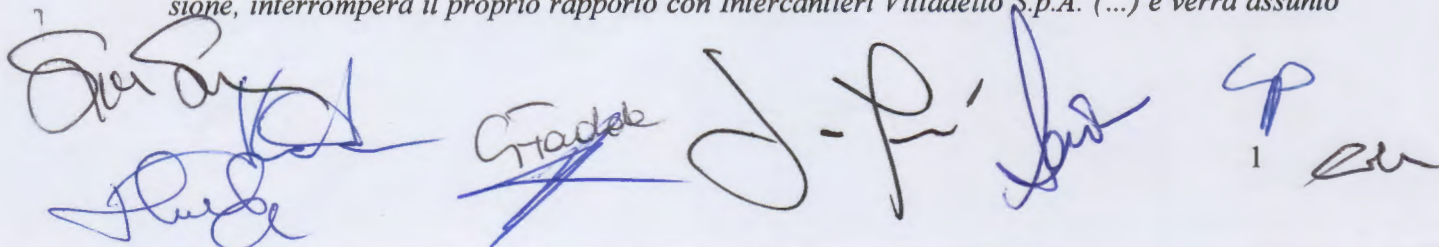
## VERBALE DI ACCORDO DI II LIVELLO

Il giorno **24** del mese di **Maggio** dell'anno **2019 (24.05.2019)**, in Santa Giusta, presso gli Uffici del *Consorzio Industriale Provinciale Oristanese*, sono personalmente comparsi:

- per il *Consorzio Industriale Provinciale Oristanese* (di seguito più brevemente indicato come "*Consorzio*" o "*Ente*"), con Sede Legale in Oristano, Via Carducci n. 21 ed Uffici in Santa Giusta - Località "*Cirras*" - Porto Industriale (Codice Fiscale 80003430958), il **Rag. Massimiliano Daga** nella sua qualità di Presidente dell'Ente e il **Dott. Marcello Siddu** nella sua qualità di Direttore Generale,
- le seguenti **OO.SS.**
  - C.G.I.L. nella persona dei Signori Simone Spahiu e Alessio Carta, rispettivamente Segretario Provinciale Funzione Pubblica e Delegato Interno dei lavoratori;
  - U.I.L. nella persona dei Signori Michele Zucca e Giuliana Fadda, rispettivamente Segretario Provinciale Territoriale e Delegata Interno dei lavoratori;
  - F.I.N.D.I.C.I. nella persona dei Signori Gesuino Macis e Giovanni Pirellas, rispettivamente Segretario Nazionale e Delegato Interno dei lavoratori;
  - C.I.S.L. nella persona del Signor Alberto Cintorino, Delegato Interno dei lavoratori.

### Premesso

- che il Consorzio è proprietario dell'Impianto di Trattamento R.S.U. sito in Arborea, Località Masangionis;
- che la gestione dell'Impianto in parola è stata affidata, in regime di concessione, alla Società Intercantieri Vittadello fino alla data del 30.11.2015, termine nel quale la medesima concessione è stata revocata dal Consorzio, che ha quindi iniziato a gestire direttamente l'Infrastruttura;
- che in data 20.11.2015, il Consorzio e la FIT CISL, CGIL, UIL e CISL FP, Organizzazioni Sindacali a quella data rappresentanti dei lavoratori attivi all'interno dell'Impianto di Trattamento R.S.U. consortile, dando seguito a quanto previsto dagli Accordi stabiliti tra le parti per la risoluzione della richiamata concessione di gestione, hanno sottoscritto un apposito "Verbale di Accordo", che oggi si richiama *in toto*, a mezzo del quale si stabiliva, tra le altre cose, che, per quanto oggi ci si occupa, "*al momento del subentro del CIPOr nella gestione diretta dell'Impianto, il personale in forza nel sito alla data di sottoscrizione del presente Accordo, con l'esclusione del Direttore di Stabilimento e l'eventuale personale che accederà alla pensione, interromperà il proprio rapporto con Intercantieri Vittadello S.p.A. (...) e verrà assunto*

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there is a large, stylized signature, a signature that appears to be 'Grade', a signature that looks like 'D.F.', and a signature that looks like 'S.D.'. To the right of these, there is a small '1' and another signature.



*dal Consorzio (...), l'esclusione dell'art. 2112 c.c. e la regolamentazione del rapporto che si instaurerà con il Consorzio (...). A seguito di richiesta delle OO.SS. ed al fine di prevenire contenziosi e vertenze, l'assunzione avverrà secondo quanto stabilito dal CCNL F.I.S.E. Assoambiente relativamente al solo personale attualmente in forza alla Intercantieri Vittadello S.p.a., mantenendo inalterato il livello di inquadramento di ciascun lavoratore e la relativa qualifica". Il Verbale di Accordo del 20.11.2015 stabiliva inoltre che "al momento dell'assunzione il lavoratore sottoscriverà un accordo con il CIPOr con la specifica indicazione dell'esclusione del patto di prova ex art. 2096 c.c.", circostanza poi perfezionatasi integralmente per ciascun lavoratore interessato, e che "qualora il Consorzio fosse in futuro obbligato a modificare il Contratto in conseguenza di cause non dipendenti dalla propria volontà, la trasformazione sarà effettuata sulla base della parità del complessivo trattamento economico, che sarà valutata tenendo conto della retribuzione contrattualmente prevista e di quella di secondo livello, oltre l'eventuale contribuzione previdenziale integrativa";*

- che pertanto alla data odierna, come da loro espressa richiesta, a tutti i dipendenti del Consorzio attivi presso l'unità locale denominata Impianto di Trattamento R.S.U. consortile, ciascuno con il relativo inquadramento, viene applicato il CCNL F.I.S.E. Assoambiente, mentre il rapporto di lavoro dei dipendenti operanti nelle altre unità locali dell'Ente viene disciplinato dalle disposizioni del CCNL F.I.C.E.I.;
- che le OO.SS. dei lavoratori dell'Impianto di Trattamento R.S.U. consortile hanno chiesto che ai citati lavoratori venisse applicato il CCNL F.I.C.E.I., in luogo dell'attuale CCNL F.I.S.E. Assoambiente;
- che le parti, a seguito della richiesta delle OO.SS. e nonostante fossero state le medesime OO.SS. a richiedere con forza l'applicazione del CCNL F.I.S.E. Assoambiente, hanno quindi avviato una trattativa che ha riguardato in sostanza il tema lavoro nel suo complesso, principalmente all'interno dell'Impianto di Trattamento R.S.U., ma affrontando anche altre problematiche comuni a tutti i dipendenti del Consorzio;
- che in data odierna le parti in intestazione hanno raggiunto l'accordo per la definizione dell'applicazione del CCNL F.I.C.E.I. a tutti i dipendenti in forza presso l'Impianto di Trattamento RSU;
- che con il presene accordo si intende raggiungere una intesa per la regolamentazione degli istiti contrattuali di II livello, quali premio di produttività, previdenza integrativa;

Richiamati

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "G. S.", "A. F.", "J. P.", and "2 car"]*

- tutti i Verbali degli incontri svoltisi tra le parti e, in particolare, quello del 15.04.2019, nel corso del quale sono state sottoscritte dalle OO.SS. le bozze dei Verbali di accordo per la contrattazione di I e di II livello da sottoporre successivamente all'esame dei lavoratori interessati;
- il Verbale di Accordo tra l'Ente e i suoi dipendenti in data 21.06.2012, a mezzo del quale sono state disciplinate le modalità di determinazione e corresponsione del premio incentivante alla produttività;
- inoltre il Regolamento del c.d. Fondo di Previdenza del Personale (alimentato mensilmente con un importo pari al 15% della retribuzione mensile, di cui 5% trattenuto al dipendente e 10% a carico dell'Ente) e comunque tutti gli istituti della contrattazione di II livello adottati dall'Ente in esecuzione di quanto previsto dal vigente CCNL F.I.C.E.I.;

#### Richiamato

⇒ l'accordo sindacale sottoscritto in data odierna per la regolamentazione della applicazione del CCNL F.I.C.E.I. al personale in forza presso l'Impianto di Trattamento RSU;

#### Visto

- il riscontro favorevole comunicato dai sindacati in merito alle bozze di accordo di cui sopra;
- il CCNL F.I.C.E.I. relativo al periodo 01.01.2016 - 31.12.2018, sottoscritto in data 29.11.2016;
- il Verbale di Accordo sindacale sottoscritto in data 17.12.2017, integrativo al CCNL F.I.C.E.I. 2016-2018;

#### Preso atto

- che è in corso la trattativa per il rinnovo del CCNL F.I.C.E.I., Contratto in scadenza alla data del 31.12.2018 e già disdetto dalla parte datoriale;

#### Rilevato

- ✓ che le parti, come sopra specificato, hanno individuato, con reciproca soddisfazione, un'ipotesi di intesa complessiva per le problematiche oggetto di esame e di trattativa e che dunque è necessario procedere alla formalizzazione definitiva della stessa.

\*\*\*    \*\*\*    \*\*\*

Tutto ciò premesso, richiamato e rilevato, le parti, come sopra indicate, stipulano e convengono quanto segue:

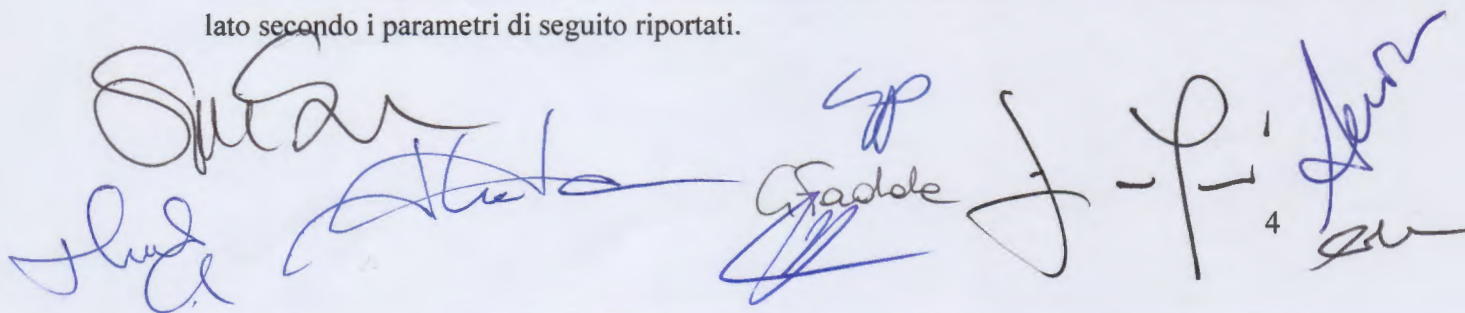
The bottom of the document features several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there is a large, stylized signature, a signature with a large 'sp' written next to it, a signature that appears to be 'G. Taddei', and a signature that appears to be 'F. F. F. F.' followed by a small 'su'.



- 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo, ne costituiscono la ragione e ne rappresentano in maniera inequivocabile lo scopo voluto dalle parti.
- 2) Fatte salve le deroghe oltre previste, con il passaggio al CCNL F.I.C.E.I. e con la medesima decorrenza, vengono riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato provenienti dal CCNL F.I.S.E. Assoambiente anche gli Istituti di contrattazione di secondo livello attualmente applicati dall'Ente al Personale a tempo indeterminato con CCNL F.I.C.E.I. (Premio Incentivante e Fondo di Previdenza Complementare), con la precisazione che gli stessi sono da intendersi riconosciuti ai soli dipendenti del Consorzio assunti con Contratto a tempo indeterminato e vengono applicati senza una prefissata scadenza e fino ad eventuale revoca e/o modifica.

Ai fini del riconoscimento degli Istituti di contrattazione di secondo livello attualmente applicati dall'Ente al Personale con CCNL F.I.C.E.I. (Premio Incentivante e Fondo di Previdenza del Personale) nei confronti del Personale proveniente dal CCNL F.I.S.E. Assoambiente a cui verrà attribuito l'assegno *ad personam* non riassorbibile di cui all'accordo sottoscritto in data odierna, vengono stabilite le seguenti deroghe specifiche motivate dalla circostanza che ad alcuni lavoratori inquadrati nel CCNL F.I.S.E. Assoambiente sono stati riconosciuti degli elementi individuali (derivanti dall'applicazione di accordi di secondo livello) che portano la retribuzione complessiva riconosciuta attualmente a ciascuno ad eccedere considerevolmente la retribuzione base prevista sia dal CCNL F.I.S.E. Assoambiente sia dal CCNL F.I.C.E.I.: l'attribuzione dell'assegno *ad personam* non riassorbibile **determinerà la modalità di calcolo degli Istituti di II livello (Premio incentivante e Fondo di Previdenza del Personale) in maniera differente rispetto ai lavoratori cui non spetta l'assegno *ad personam*.**

Conseguentemente, ai fini del riconoscimento e dell'erogazione del c.d. Premio Incentivante, le parti rimandano alle condizioni previste dal Verbale di Accordo sottoscritto in data 21.06.2012 tra i dipendenti del Consorzio e l'Amministrazione dell'Ente, che si allega, e stabiliscono che le suddette condizioni si estendono e dovranno essere applicate a tutti i dipendenti a tempo indeterminato che transiteranno al CCNL F.I.C.E.I., fatta salva la regola che segue. Per i dipendenti che nel passaggio avranno riconosciuto l'assegno *ad personam*, all'atto del passaggio verrà definito individualmente il valore teorico degli istituti di II livello (Premio Incentivante, calcolato secondo le modalità di cui all'accordo firmato in data 21.06.2012, e Fondo di Previdenza del Personale) che resterà fisso e invariabile e sarà calcolato secondo i parametri di seguito riportati.



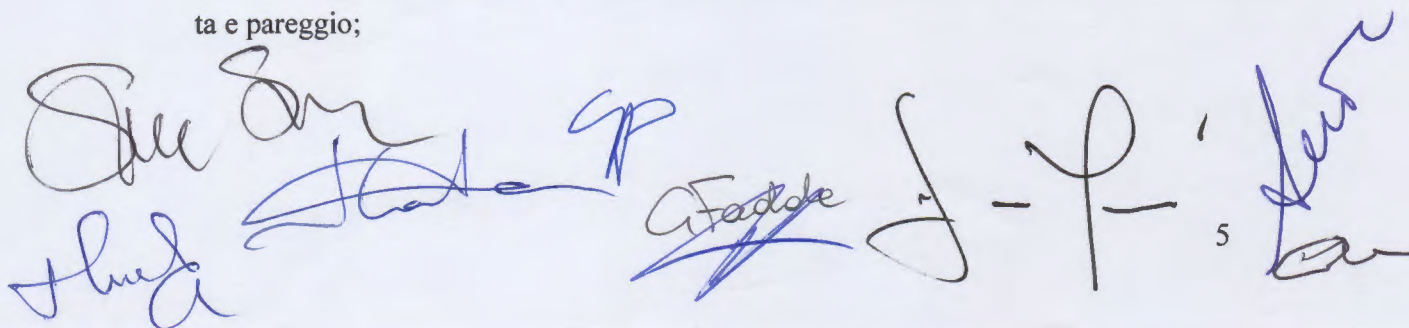
Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several initials on the right. A small number '4' is visible near the bottom right.



Per i dipendenti che nel passaggio avranno riconosciuto l'assegno *ad personam* il valore del Premio incentivante, in deroga alle modalità di calcolo stabilite al punto 1. dell'accordo firmato in data 21.06.2012, sarà pari alla differenza tra la somma del valore teorico degli istituti di II livello (Premio Incentivante e Fondo di Previdenza del Personale) e l'importo dell'assegno *ad personam*, nel limite massimo del valore teorico del Premio Incentivante.

Qualora dalla differenza emergesse un valore positivo eccedente il Premio teorico, tale eventuale eccedenza sarà riconosciuta al dipendente come contributo dell'Ente al Fondo di Previdenza del Personale. Considerato che l'istituto del Fondo di Previdenza prevede che lo stesso fondo sia alimentato per 1/3 con fondi a carico del dipendente e per 2/3 a carico dell'Ente, al dipendente sarà trattenuto, annualmente e in dodicesimi, un valore pari al 50% dell'importo del contributo dell'Ente al Fondo di Previdenza. Restano ferme le altre condizioni per l'erogazione del suddetto Premio Incentivante.

- 3) Come richiamato nell'accordo sottoscritto in data odierna per l'applicazione del CCNL F.I.C.E.I., anche per il riconoscimento degli istituti di secondo livello regolamentati con il presente accordo, per ciascun lavoratore verrà redatto e sottoscritto un verbale di accordo individuale che riporterà la descrizione analitica degli istituti riconosciuti e delle modalità di applicazione. I lavoratori, con la sottoscrizione degli accordi individuali in sede sindacale, rilasceranno liberatoria da ogni azione di rivalsa inerente la materia trattata nel presente accordo, ivi comprese eventuali rivendicazioni relative al periodo di vigenza del CCNL FISE Assoambiente.
- 4) Le parti, ai fini di una opportuna precisazione di quanto contenuto nel richiamato Verbale di Accordo tra l'Ente e i suoi dipendenti in data 21.06.2012, con il quale sono state disciplinate le modalità di determinazione e corresponsione del premio incentivante alla produttività, chiariscono quanto segue:
  - Relativamente all'art. 5, lett. b. del predetto Accordo, viene chiarito che l'erogazione del premio incentivante è subordinata ad un risultato positivo del Bilancio di Esercizio, fermo restando che qualora l'importo complessivo delle quote di premio di cui alla lett. b., comprensivo degli oneri accessori, sia tale da determinare una perdita di bilancio nell'esercizio di competenza, l'importo complessivo delle medesime quote di premio verrà ridotto nella misura necessaria a riportare il risultato di bilancio in pareggio (con proporzionale riduzione delle quote da erogare a ciascun dipendente), o totalmente azzerato in caso di perdita e pareggio;

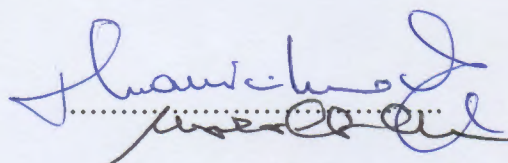


5

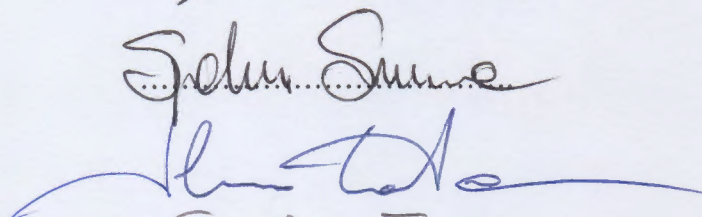
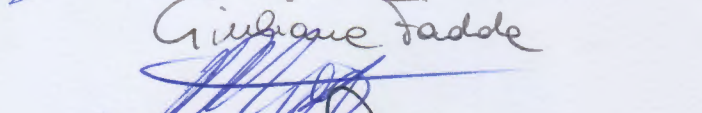
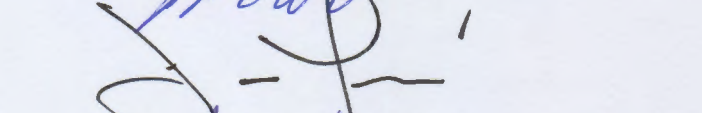
- Anche ai fini di quanto precisato nel punto precedente, e cioè che l'erogazione del premio nelle modalità stabilite è subordinata al risultato positivo del Bilancio di Esercizio, si chiarisce che il suddetto premio viene determinato ed eventualmente corrisposto con cadenza annuale (periodo di riferimento 1° Gennaio - 31 Dicembre), fino a formale revoca e/o modifica proposta dalle parti, le quali, con la stessa periodicità, potranno promuovere degli incontri dedicati alla verifica dell'attuazione dell'istituto in parola.
  - Si ritiene opportuno precisare che le condizioni subordinatamente alle quali viene calcolato ed erogato il premio in parola, in particolar modo la riduzione dell'assenteismo, sono complessivamente finalizzate al miglioramento della produttività aziendale.
- 5) L'efficacia del presente Accordo è subordinata alla ratifica del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, e avrà efficacia dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione dei Verbali di Accordo individuale da parte di tutti i lavoratori, fermo restando che per l'anno in corso gli istituti del presente accordo verranno applicati proporzionalmente al periodo di applicazione del CCNL F.I.C.E.I..

Letto, confermato e sottoscritto il **24.05.2019**

**CIPOr**



**Le OO.SS.**

  
 Giuliano Fadde  
  
  
 Alberto Lisa  
 G. Pirella